



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**N. 3**

di data 05 gennaio 2023

Oggetto: Servizio assistenza domiciliare: determinazione base imponibile IRAP.

<p>L'anno duemilaventitre addì <b>cinque</b> del mese di <b>gennaio</b> alle ore 14.30, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/>
	<p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>05 gennaio 2023</p>
	<p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>15 gennaio 2023</p>
	<p>IL SEGRETARIO REGGENTE f.to dott.ssa Michela Donatini</p>

OGGETTO: Servizio assistenza domiciliare: determinazione base imponibile IRAP.

## IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che il D.L.gs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m. ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) lasciando la facoltà alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 10-bis, di optare, per la determinazione della base imponibile ai fini del versamento dell'imposta per le attività a rilevanza commerciale, tra il criterio del metodo retributivo ovvero quello dell'attività commerciale.

Precisato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m. l'assistenza domiciliare gestita dalla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro è una attività a rilevanza commerciale.

Preso atto che con delibera della Giunta Comprensoriale n. 233 di data 30/12/2002 (ora Comunità di Valle Alto Garda e Ledro) è stato adottato il criterio dell'attività commerciale con riferimento al servizio di Assistenza Domiciliare, in quanto più conveniente ovvero consentiva di applicare una aliquota più favorevole (4,25 %) sulla base imponibile.

Rilevato che l'attuale situazione dell'attività commerciale oggetto del presente provvedimento, a seguito delle mutate condizioni organizzative della Comunità Alto Garda e Ledro nonché delle modifiche normative susseguitesi nel tempo, impone una nuova valutazione da parte di codesta pubblica amministrazione sul criterio da utilizzare per la determinazione della base imponibile, così come previsto dall'art. 10-bis del D.L.gs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m..

Precisato che attualmente risulta maggiormente conveniente optare per il metodo retributivo quale base imponibile ai fini I.R.A.P. in ragione del fatto che gli avanzi (per la quota parte di competenza) derivanti dal trasferimento provinciale (budget) che finanzia l'attività di assistenza domiciliare, che si traduce in imponibile IRAP commerciale, è maggiore rispetto all'imponibile calcolato con il metodo retributivo, stante il fatto che il personale domiciliare è ad esaurimento (attualmente n. 4 unità) ed una parte non è soggetta all'imposta di cui trattasi.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49 comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L

Dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,.

Visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 7 marzo 2017;

Richiamate a tutti gli effetti:

la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;

la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino».

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 «Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige»;

la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 «Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)»;

il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;

il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;

il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;

il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;

il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;

il Piano Esecutivo di gestione Provvisorio 2023 approvato con Decreto del Presidente n. 1 dd. 05.01.2023;

lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;

la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;

Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022

## **DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa narrativa:

1. di adottare dall'esercizio 2023 il metodo retributivo ai fini del calcolo della base imponibile I.R.A.P. relativamente al Servizio Domiciliare di competenza della Comunità Alto Garda e Ledro;
2. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
  - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente entro il periodo di pubblicazione;
  - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.



Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to dott.ssa Michela Donatini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì .....

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott.ssa Michela Donatini